

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 5

Riunione del 7 ottobre 2009

02.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- GENTILE VITTORIO - atleta tesserato Soc. Volley Pachino ASD.
- GENNUSO SALVATORE - Allenatore-Giocatore - tesserato Soc. Volley Pachino A.S.D.
- GENTILE GIOVANNI - Dirigente Accompagnatore tesserato Soc. Volley Pachino A.S.D.
- SOC. VOLLEY PACHINO A.S.D. n. p. Presidente p.t. Gennuso Vincenzo

Sono presenti : Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.

Avv. Massimo Baldi - Componente

Avv. Antonio Amato - Componente

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. La Procura Federale FIPAV deferiva l'atleta Gentile Vittorio, l'allenatore-giocatore Gennuso Salvatore e il dirigente accompagnatore Gentile Giovanni; tutti tesserati per società Volley Pachino A.S.D., nonché la Volley Pachino A.S.D. in persona del legale rappresentante a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti accaduti durante l'incontro DM/B del 7/5/2009 e dettagliatamente descritti nei singoli atti di deferimento cui si rinvia. Deliberata e ritualmente comunicata l'instaurazione del giudizio, venivano convocate le parti per la riunione del 7 ottobre 2009.

In detta riunione veniva sentito per la Procura Federale l'Avv. Francesco Strano il quale, riportandosi alla relazione ex art. 72, chiedeva a questa commissione l'accoglimento della proposta di sanzioni quantificata in mesi sei di sospensione per ciascun tesserato, nonché della multa di € 400,00 a carico della società.

Veniva altresì ascoltato per i deferiti il presidente, Sig. Vincenzo Giannuso il quale, dopo essersi riportato alle precedenti note difensive, precisava, quanto al capo concernente la presunta aggressione all'arbitro Nunzio Marco La Congnata che la condotta dei tesserati del

./.

Volley Pachino si sarebbe limitata ad insulti e minacce e che l'arbitro sarebbe caduto dal seggiolone in quanto sarebbe inciampato e che a seguito della sua caduta non vi sarebbe stata aggressione e/o tentativo di aggressione alcuno.

Il presidente Giannuso, tuttavia, dopo aver chiarito di non essere stato presente all'incontro e che le circostanze da lui narrate gli sarebbero state riferite dai tesserati presenti, non è stato in grado di fornire prova, dichiarazione o testimonianza a sostegno della propria ricostruzione dei fatti.

Tutto ciò premesso, ritenuto che non siano emersi elementi tali da poter dubitare la veridicità dei fatti descritti nell'allegato al rapporto arbitrale che, fino a prova contraria, costituisce fonte primaria di prova circa quanto avvenuto in presenza degli arbitri; tenuto altresì conto dell'atteggiamento collaborativo del sodalizio il quale, in persona del legale rappresentante, ha sopportato una lunga trasferta onde comparire dinanzi questa commissione

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Dispone applicarsi nei confronti della Società Volley Pachino ASD la sanzione della multa per Euro 200,00
- Dispone applicarsi la sanzione della sospensione dalle attività federali per mesi cinque (5) ai tesserati Gentile Vittorio, Gennuso Salvatore e Gennuso Giovanni.

F.to Il Presidente f.f.
Avv. Thomas Martone

Affisso il 15 OTTOBRE 2009